



Magnum Bullarium Romanum, Seu Ejusdem Continuatio

Quæ Supplementi loco sit, tum huicce, tum aliis quæ præcesserunt
Editionibus, Romanæ, & Lugdunensi ...

A Clemente XI. Ad Benedictum XIII.

Luxemburgi, MDCCXLI.

20. La Santità di N. S. &c. Edictum quo sacrarum Reliquiarum,
sacrarumque Cerarum Agnus Dei nuncupatarum venerationi consulitur.

[urn:nbn:de:hbz:466:1-74859](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:466:1-74859)

15. Affinche i Fedeli s'accostino con maggior riverenza, e divozione alli Santi Sacramenti ordina il Sagro Concilio di Trento nella *sess. 24. cap. 7. de Reformatione*, che i RR. Curati gli spieghino l'efficacia, e l'uso de i medesimi Sacramenti al qual' effetto, & anche per istruire i detti Fedeli di quelle cose, *quas eos nosse, profiteri, & servare oportet*, S. Pio V. pubblicò il Catechismo Romano, quale ordina S. B. che si spieghi a gl'huomini, e donne in tutte le Scuole della Dottrina Christiana, ò in altre Chiese più commodè, come lodevolmente si pratica in molte delle dette Scuole.

16. Le persone povere, e miserabili, che non hanno abitazione alcuna, mà vivono vagabondi, non sono riconosciuti da' Parochi, e per conseguenza sono per lo più ignoranti de' Misteri della Santa Fede, e volendo Nostro Signore provvedere à questo grand'inconveniente; Oltre il Catechismo generale, che si fa nella Chiesa di S. Vito colla distribuzione delle limosine, incarica alli RR. Priore, e Confessori, che assistono all' Ospizio di Santa Galla, à continuare il loro esercizio di carità nell'istruire quei Poveri, che vi capitano, & in oltre raccomanda ai RR. Sacerdoti della Congregazione della Missione i poveri Pellegrini, che gli presentano le nostre lettere comandatizie per andare à S. Giacomo di Galizia, affinche si compiaciano d'istruirgli pienamente nelle cose necessarie alla salute eterna, come già fanno con gran carità per ordine di Sua Beatitudine datoli fin dal principio del Pontificato, e fin tanto non farano istruiti, non dovranno sottoscriverli le sudette lettere.

17. Finalmente ordina à tutti i RR. Superiori de' Monasteri, Conventi, Collegi, & altre Case Religiose, che prima di dar la limosina à i detti Poveri nella Porta del Convento, come è solito, debbano almeno per due volte la settimana fargli qualche istruzione circa la Dottrina Christiana, come altre volte S. B. gl'ha fatto sapere, e l'han praticato con frutto.

18. Con quest'occasione anche s'incarica alli detti Superiori d'avvertire à quei Religiosi loro Sudditi, che devono assistere agl'Ospedali ne' giorni loro assegnati secondo il ripartimento d'istruire nelle cose necessarie per la salute eterna li poveri infermi ignoranti, come prescrive l'istruzione stampata per ordina di Sua Santità, e distribuita à tutte le Case Regolari.

19. Finalmente i PP. Predicatori procurino secondo gl'avvertimenti della sa. me. d'Innocenzo XI. pubblicati in stampa nell'anno 1686. e rinnovati da Nostro Signore più volte in scritto, & in voce, particolarmente quando gl'ammette all'udienza per la benedizione prima della Quaresima. di ricordare nelle loro Prediche à i Padri, e Madri di Famiglia l'obbligo, che hanno di mandare i loro figliuoli, & altri, che sono sotto la loro cura, alla Dottrina Christiana, e che i PP. Confessori debbano andar cautelati in assolvere detti Padri, e Madri di Famiglia colpevoli di simili ommissioni.

20. Tutti quelli, che non daranno esecuzione, ò s'opporanno à quanto in quest'Editto gli viene ordinato per il buon regolamento delle Scuole della Dottrina, debbano onninamente denunciarsi da i RR. Curati alli Sig. Visitatori Deputati della V. Archiconfraternità della Dottrina Christiana, ovvero à Monsignore Presidente della detta Archiconfraternità, alli quali poi, se non ubidiranno, saranno da Noi, ò da Monsignore nostro Vicegerente condegnamente puniti, maggiormente se qualcheduno tentasse di fare insolenze alle fanciulle, ò in altra simile maniera turbare quelli, che intervengono alla Dottrina Christiana,

contro di questo si procederà alla pena di feudi venticinque d'applicarsi all' Archiconfraternità della Dottrina, & anche di tre tratti di corda, ò ad altre pene secondo la qualità delle persone à nostro arbitrio, come si prescrive nell'Editto della sa. me. d'Innocenzo XI. li 29. Gennaio 1679. rinovato da Nostro Signore sotto li 13. Marzo 1705., e si procederà per inquisizione, così anche contro gl'uomini di qualsivoglia stato, grado, e condizione, che entrassero nelle Chiese, e facessero qualche indecenza nel tempo, che s'insegna la Dottrina Christiana.

21. Volendo, che il presente Editto si pubblichi ne' luoghi soliti, e si tenghi affisso nelle Sagristie di tutte le Chiese Secolari, e Regolari di quest'Alma Città; particolarmente dove s'insegna la Dottrina Christiana, come anche negl'Oratori di tutte la Compagnie, & in tutte le Scuole de Fanciulli, e Fanciulle. Dato in Roma dalla nostra solita Residenza li 13. Settembre 1713.

G. Card. Vicario.

N. A. Canonico Cuggiò Segr.

Die, Mense, & Anno, quibus supra, supradictum Edictum affixum, & publicatum fuit ad valvas Curia, in Monte Citorio, & aliis locis solitis, & consuetis Urbis per me Franciscum Rotam Curia Eminentissimi, & Reverendissimi D. Card. Vicarii Mandatarior. Decanum.

EDICTUM

XX.

Quo sacrarum Reliquiarum, sacrarumque Cerarum Agnus Dei nuncupatarum venerationi consultitur.

Nicolò per la misericordia Divina Archivescovo di Capua, del titolo de' SS. Silvestro, e Martino a' Monti, della S. R. C. Prete Card. Caracciolo, della Santità di N. S. Pro-vicario Generale &c.

LA Santità di Nostro Signore volendo col suo Apostolico zelo provvedere, che alle sacre Reliquie de' Santi, le quali furono vive membra di Christo, e Tempio dello Spirito Santo, come ancora alle Cere benedette, e consacrate col sacro Crisma da' Sommi Pontefici, chiamate comunemente *Agnus Dei*, si conservi la dovuta venerazione, ed onore, e che si levino affatto tutti gl'abusi, inerendo alla disposizione de' sacri Canonici, e del Concilio di Trento nella *sess. 25. de Invocatione, & Veneratione, & Reliquis Sanctorum*, alle Costituzioni Apostoliche, & all'Editti speciali altre volte emanati d'ordine de' Sommi Pontefici suoi Predecessori, particolarmente di S. Pio V., e della sa. me. di Clemente VIII., e di Urbano VIII., quelli confermando, e rispettivamente rinovando, & ampliando.

Primieramente ordina, ed espressamente commanda, che nessuna Persona ardisca, nè presuma dipingere; ò miniare, ò pure far dipingere, ò miniare con oro, ò alcuna sorte di colore gl'Agnus Dei benedetti, nè in tal modo venderli, ò ritenerli per farne vendita, sotto pena di scomunica *ipso facto* imposta nella Bolla della sa. mem. di Gregorio XIII., & altre pene riservate à nostro arbitrio: Volendo, che da tutti si debbano decentemente tenere, portare, e custodire bianchi, e mondi, come rappresentanti quell'innocentissimo, e Divino Agnelo, di cui portano impressa l'immagine.

E perche la sa. mem. di Paolo V. nella sua Bolla, che comincia *Romanum decet Pontificem*, destinò solamente li RR. Monaci di San Bernardo, e di S. Pudenziana di Roma al sacro Offizio di fare detti Agnus Dei, e di rinovare li rotti

colle stampe, che si conservano nel Palazzo Apostolico: Quindi se alcuno ardisse di tenere, o fare stampe false de medesimi, o fabricare Agnus Dei falsi, o in qualsivoglia modo formare la cera in forma di Agnus Dei, incorrerà nella pena della galera per dieci anni rispetto agli Uomini, e della carcere per dieci anni, o frustra rispetto alle Donne.

Nella qual pena incorrerà ancora chiunque distribuirà scientemente detti Agnus Dei falsi, come se fossero veri, e benedetti, o scientemente spacciarà Reliquie false, o cometterà furto sacrilego di sacre Reliquie, e di Agnus Dei benedetti, o muterà, & altererà maliziosamente il nome del Santo nelle Reliquie, o il nome, o il numero del nome del Sommo Pontefice impresso in ciascheduno Agnus Dei benedetto.

Similmente la Sua Santità in materia tanto sacra, e Religiosa rinovando le pene imposte da sacri Canonici contro li Simoniaci, oltre le pene infrastrate, vuole, e comanda, che nessun Orefice, Coronaro, Tornitore, Artefice de'Reliquari, o di qualunque Arte, e Professione, Regattiere, o Rivenditore, o vero altra Persona di qualsivoglia stato, grado, e condizione ardisca pubblicamente; ne privatamente vendere, far vendere, o tenere per vendere in casa, bottega, o in mostra di detta bottega, o altrove qualsivoglia forte di sacre Reliquie, o Agnus Dei, nè pure piccole parti di esse, ancorche fossero coneggiate, e commesse dentro Croci, Imagini, Statue, Urne, Corone, Reliquari, o altri simili ornamenti di qualunque forte, e molto meno esporle venali nelle strade, piazze, fiere, mercati, camere locande, portici delle Chiese, o conventi, ed altri luoghi pubblici, nè anche con altre robbe vendibili; Permettendosi solamente di ritenerle nelle loro case, e botteghe, o mostra di esse, e ne i luoghi sudetti li semplici ornamenti, tollo spazio, o circolo di effigie senza Reliquie, & Agnus Dei ad effetto di vendere semplicemente li sudetti ornamenti.

Per publica commodità de' Fedeli, e conservazione di dette cose sacre si permetterà con nostra licenza da concedersi gratis, a quegli Artefici de'Reliquari, che faranno cogniti all'infrastritto Custode delle sacre Reliquie, e approvati da Noi, o da Monsignor Vicegerente, collocare in ornamenti decenti quelle Reliquie, che verranno dispensate parimente gratis dalla nostra Custodia, o da Monsignor Sacrista del Palazzo Apostolico, e vendere il puro valore di detti ornamenti, come di sopra: Come anche accommodare quelle Reliquie, & Agnus Dei, che faranno portati da Particolari per loro uso, e ritenerli in bottega sin tanto, che faranno accommodati, e restituiti a medesimi Padroni, senza poterli giammai tenere in mostra, nè guarriti, nè sgarniti, come si è ordinato.

Ed affinché non possa dubitarsi dell'identità, e verità delle sacre Reliquie, la di cui ricognizione, & approvazione, deve assolutamente farsi dal Vescovo del Luogo, secondo la forma del detto Concilio Tridentino; Parimente d'ordine espresso della Santità Sua si proibisce a qualunque Persona di qualsivoglia stato, grado, e condizione di far fede alcuna, Istromento, e Scrittura publica, o privata di estrazione, donazione, consegna, traslazione, o altro contratto in questa materia di Reliquie senza la nostra licenza in scritto (fuorche a tergo dell'Autentiche possa scriverli la donazione della stesse Reliquia autenticata), nè servirli di altre Autentiche, nè li Stampatori di stamparle, ma debbano riconoscersi, & autenticarsi da Noi, o da Monsignor Vicegerente nostro, e rogarsene gratis il

detto Custode delle sacre Reliquie, o li Notari del nostro Tribunale, altrimenti oltre le pene infrastrate le Reliquie dispensate in altra forma non s'averanno per autentiche.

Siccome per il medesimo fine, e sotto l'istesse pene si proibisce ad ogn'artefice, e qualsivoglia Persona, ancorche Ecclesiastica, di aprire senza la nostra licenza, o senza la presenza di Monsignor Vicegerente, o dell'infrastritto Custode le scatole di Reliquie sigillate col nostro sigillo, o di Monsignor Sacrista, e li Reliquari autentici di Chiese, anche a fine di accommodarle nelli medesimi, o altri Reliquari, nè servirli di dette scatole per usi profani, e similmente alli Rettori, o Ministri delle Chiese di concedere veruna Reliquia delle medesime, o parte di esse, senza legittima facoltà, nè di esporre qualsivoglia Reliquia alla publica venerazione senza la nostra Autentica, o ricognizione, ed approvazione.

Finalmente per l'esatta osservanza del presente Editto la Santità Sua comanda, che sia inviolabilmente eseguito da tutti di qualsivoglia stato, grado, condizione, e sesso, ancorche Ecclesiastici, Secolari, o Regolari, ovvero degni di special menzione sotto la pena di scudi duecento d'oro d'applicarsi ad usi pii, e la quarta parte all'Accusatore, quale sarà tenuto segreto, e della carcerazione, e dell'esilio, & anco della galera secondo la qualità delle trasgressioni, e delle Persone, & alli Regolari sotto pena della privazione di voce attiva, e passiva, & altre pene corporali a nostro arbitrio, oltre la perdita delle Reliquie, Agnus Dei, e loro ornamenti. E si procederà ancora per inquisizione, o in altre modo più proficuo alla corte in ciascuno de capi sudetti; E publicato, ed affisso ne' luoghi soliti, dopo tre giorni comprenda tutti, come se fosse a ciascuno personalmente intimato, dato in Roma dalla nostra solita Residenza questo di xiv. Ottobre MDCCXVI.

N. Card. Caracciolo Pro-vicario.

M. A. Canonico Boldretti Custode delle Sacre Reliquie.

N. A. Canonico Cuggiò Segr.

Die, mense, & anno quibus supra, supradictum Editum affixum, & publicatum fuit ad valvas Curie Innocentianae, & in Acie Campi Flora, ac in aliis locis solitis, & consuetis Urbis per me Franciscum Rotam Tribunalis Eminentissimi Vicarii Curiae Decanum.

EDICTUM

XXI.

Ad tollendos abusus illorum, qui pro civilibus, aut criminalibus causis in carcerem coniecti sese ab Ecclesiis, & locis immunibus dolose extractos fuisse allegare solent.

Nicolò per la misericordia Divina Arcivescovo di Capua, del titolo de' SS. Silvestro, e Martino a Monti della S. R. C. Prete Cardinal Caracciolo, della Santità di N. S. Pro-vicario Generale.

Essendo stati rappresentati alla Santità di Nostro Signore gli abusi, & inconvenienti gravissimi, che frequentemente succedono in occasione di allegarsi da molti di quelli, che sono carcerati tanto per cause civili, quanto per criminali, d'esser stati estratti dolosamente dalle Chiese, & altri Luoghi Immuni, dove si trovano refugiat; mentre li medesimi per eludere la Giustizia, bene spesso asseriscono falsamente di aver patito una tale dolosa estrazione, e

per